

1842

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016

ACC

10000/142/734

DRAFT DECREE
OF ARREST, E
JUN. 1944 - JAN

785016

DRAFT DECREE LIMITING CASES OF OBLIGATORY WARRANTS
OF ARREST, ETC.
JUN. 1944 - JAN. 1945

FILE CLOSED 20 January 1945.

1848

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785016



PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO
FEDERAZIONE DELL'URBE

IL COMMISSARIO FEDERALE

4104/18

26A

Warrant of arrest or arrest in flagrancy for offences against allied interests (including prostitution) outside of the cases provided for by the present Italian legislation.

1. It is not possible to modify the limits fixed by D.L.L. No. 194 of 10 August 1944 for the arrest in flagrancy and for the warrant of arrest.

Arts. 235 and 236 of the code of penal procedure permitted the arrest in flagrancy of offenders practically without any limitation.

Art. 253 and 254 of the code of penal procedure gave, also, large powers for issuing warrants of arrest against accused persons. D.L. No. 194 has substituted the text of Arts. 235, 236, 253 and 254 of the code of penal procedure and reduces the possibilities of restricting the personal liberty of the accused persons, mostly with the purpose of helping the solution of the prison problem during the war period.

Therefore it does not appear advisable to amend this recent decree, and, much more so, to establish a different treatment, as far as the preventive custody of the accused persons is concerned, for offences committed against the allied interests. In this respect it has to be borne in mind that the warrant of arrest can not be issued in cases other than those specifically fixed by the law

2) Advisability of a restricted ministerial circular which would recommend the issuing of the warrant of arrest in connection with those offences against the allied interests for which the warrant of arrest is optional

The cases mentioned by D.L. (sabotage, damage of military properties, aggravated theft, receiving) are generally crimes (delitti) to which according to Italian law penalties of reclusion for not less than 5 years, as a maximum, may be applied. In 5/24 cases Art. 5 No. 2 of D.L. 194 provides for optional warrant of arrest. The Ministry could in a restricted circular to First Presidents and officials of Pubblico Ministero recommend that preventive custody be ordered of all persons accused of crimes set out in No. 2 of Art. 5 D.L. No. 194, committed against allied interests. Of course the warrant of arrest will not be admissible for crimes punishable by reclusion for a term the serious limits of which are inferior to 5 years.

treatment, as far as the prevention of offenses committed against the allied persons is concerned, for offense committed against the allied interests. In this respect it has to be borne in mind that the warrant of arrest cannot be issued in cases other than those specifically fixed by the law.

2) Advisability of a restricted ministerial circular which would recommend the issuing of the warrant of arrest in connection with those offences against the allied interests for which the warrant of arrest is optional.

The cases mentioned by MOs (sabotage, damage of military properties, aggravated theft, receiving) are generally crimes (delitti) to which according to Italian law penalties of reclusion for not less than 5 years, as a maximum, may be applied. In each case Art. 5 No. 2 of D.L. 194 provides for optional warrant of arrest. The Ministry could in a restricted circular to first Presidents and officials of Pubblico Ministero recommend that preventive custody be ordered of all persons accused of crimes set out in No. 2 of Art. 5 D.L. No. 194, committed against allied interests. Of course the warrant of arrest will not be admissible for crimes punishable by reclusion for a term the maximum limits of which are inferior to 5 years.

3) Advisability of new legislation which would authorize an arrest in flagrancy and preventive custody of prostitutes.

In investigation to prostitution of a minor or of a person in a state of mental infirmity or deficiency, facilitation of prostitution of a minor less than 14 years or of a descendant etc. (Art. 531 P.C.), or of a minor entrusted in custody, education etc. (Art. 531 P.C.), compulsion to prostitution (Art. 533 P.C.), exploitation of prostitution (Art. 534 P.C.) are crimes (delitti) punishable by reclusion not inferior in the maximum to 5 years.

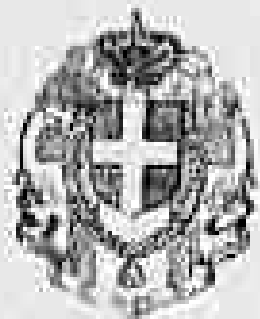
///.

= 2 =

Thus anyone who commits such crimes is subject to arrest in flagrancy and may be ordered held in preventive custody. However, the common prostitution (enticement and abusive operation of brothels) constitutes a simple contravention. For this reason an arrest in flagrancy is not possible excepting the case of disobedience of an order to close a brothel (D.L. 12 Oct 1944, No. 323). Under no circumstances can a warrant of arrest be issued and therefore provisional liberty may always be granted until a sentence of condemnation has become definitive. To obviate this a new legislation would be necessary which would provide with reference to Art. 2, D.L. No. 194 as follows: "Officials and agents of the judicial police and of the public force shall be authorized to arrest any person apprehended in flagrancy while committing contraventions of professional prostitution and prostitution which are punished in accordance with the Consolidated Text of the Public Safety Law and subsequent laws by a penalty of imprisonment

4) Impossibility to modify the present system of granting provisional liberty. Advisability of issuing a restricted ministerial circular on a more careful use of the power to grant provisional liberty and conditional provisional liberty.

A person sentenced to imprisonment may be granted provisional liberty until the time when the sentence has become final. It is sufficient that the proceeding has not yet reached the Court of cassation (even during the proceeding before the Court of cassation the accused who has previously obtained provisional liberty remains on liberty) and that the crime is not one for which the warrant of arrest is obligatory. It is impossible to impart restricted instructions to heads of courts ordering them to deny provisional liberty (in cases where such liberty is admissible by law), whenever the crimes involved affect Allied interests: the judges would not be able to motivate properly their orders of denial. - Nor does it seem advisable to remedy this situation by a legislative provision which would be contrary to the fundamental principles of the prevailing system. However, a paragraph could be inserted in the circular mentioned above under 2 recalling the use of warrant and order of arrest at the moment when a case is referred for trial (Art. 375 and 397 C.P.P.) and recommending that the grant of provisional liberty be made dependant upon the compliance by the defendant with certain obligations (Art. 262/II P.P.), such as residence in a place where the defendant would not have the possibility to continue his criminal activities) the disregard of which would entail the issuance of a warrant of arrest (Art. 292/I P.C.) in all cases of prostitution, black market, theft, unlawful receiving of property to the prejudice of Allied interests. Finally the circular should draw the attention of the magistrates to the necessity of exercising with utmost care the power to grant provisional liberty taking into consideration the character of the defendant, their way of living, the probability of their committing further offences etc., and to the provisions on apprehension and arrest in flagrancy of delinquents who were convicted several times of the same crime, habitual and professional delinquents.



Ministro di Grazia e Giustizia
GABINETTO DEL MINISTRO

04/04/18 file 25-0 45

Caro Ciulli, restituisco
l'unico promemoria del Prof.
Vignelli, secondo quanto
convenuto

Saluti,

Bonelli

23A

STUDIO VASSALLI
19 LUNGOTEVERE VALLATI, ROMA

PROF. GIULIANO VASSALLI

TEL. 55524

Alla Sottocommissione Legale dell'A.C.,

Sulla questione concernente la possibilità di estendere, oltre i limiti segnati dalla legislazione in vigore nelle regioni restituite al Governo italiano, i casi nei quali può farsi luogo a mandato di cattura o procedersi all'arresto in flagranza per reati commessi in danno di interessi alleati, ivi compresa la prostituzione, ho l'onore di esprimere il seguente parere.

I.- Come è noto, il codice di procedura penale del Regno d'Italia del 1931 consentiva, con gli artt. 235 e 236, un potere d'arresto in flagranza di autori di delitti praticamente quasi senza limiti, sol che si pensi al fatto che per quasi tutti i delitti il codice penale italiano prevede in via principale e primaria la pena detentiva e che rari sono i casi in cui la legge penale italiana stabilisce per un delitto la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei mesi. 51

Analogamente, agli artt. 253 e 254, il cod. di proc. penale del 1931 poneva dei confini estremamente larghi al dovere e, rispettivamente, alla facoltà di emanare mandato di cattura contro imputati di delitti, soprattutto se delitti non colposi.

Quanto alle contravvenzioni, il codice - nei citati arti-

coli - si ispirava al criterio del maggior rigore contro i contravventori abituali, professionali o per tendenza e, in materia di arresto in flagranza, teneva anche conto della natura molesta e di per sè abituale di certe contravvenzioni (come la mendicizia, l'impiego di minori nell'accattonaggio, l'ubriachezza) e della presunta connessione con delitti di altre (come il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e il possesso ingiustificato di valori).

Con il d.l.l. del 10 agosto 1944 n.194, che sostituisce il testo degli artt.235, 236, 253, 254 e 272 del cod.proc.penale, si è inteso non solo diminuire le restrizioni che alla libertà personale degli imputati erano poste dal codice di procedura penale del periodo fascista, ma soprattutto portare un contributo legislativo di grande importanza alla soluzione del grave problema carcerario italiano per la durata della presente guerra.

Non sembrerebbe ora provvido sostituire o modificare anche quest'ultimo decreto e tanto meno sembra possibile (non solo da un punto di vista di opportunità politica, ma anche da un punto di vista strettamente giuridico) subordinare il trattamento degli imputati, agli effetti della loro custodia preventiva, alla circostanza se il reato sia stato commesso in danno di interessi italiani o in danno di interessi alleati (1).

(1) Come è noto, nel diritto italiano il mandato di cattura del giudice (o l'ordine di ricovero in riformatorio giudiziario per il minore tra gli anni 14 e i 18: v. art.257), così come l'ordine di cattura del pubblico ministero, non può essere emesso fuori dei casi per cui la legge tassativamente prevede come obbligatoria o come facoltativa l'emissione stessa. Tali ipotesi - ha precisato

II.- Ritengo tuttavia che, per quanto concerne i delitti, lo stesso d.l.l. n.194 - benchè restringa notevolmente la possibilità di arresto in flagranza di autori di delitti e quelle di mandato di cattura contro gli imputati di delitti - consente la custodia preventiva in molti dei casi segnalati dai signori ufficiali regionali.

Tali casi non sono infatti mai rappresentati da delitti colposi, per i quali il d.l.l. n.194 non consente mai il mandato di cattura (v. art.5 = nuovo art.254 c.p.p.), consentendo solo l'arresto in flagranza quando si tratti di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni.

Non sono neanche rappresentati dai delitti che la legge italiana punisce con la sola multa (es. omessa denuncia, omesso referto, minaccia, ecc.) e per i quali - ovviamente - non c'è possibilità nè di arresto in flagranza nè di mandato di cattura.

Non sono neanche, almeno di regola, rappresentati da quei delitti dolosi che la legge penale italiana colpisce con la re-52 clusione inferiore nel massimo a due anni (delitti minori contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, delitti contro il sentimento religioso, delitti contro lo onore, ecc.), per i quali il d.l.l. n.194 non consente il mandato di cattura (art.5) e prevede lo stesso arresto in flagranza solo se l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale o professionale o abbia precedentemente riportato più di due condanne a pena

anche di recente la cassazione - debbono ritenersi tassative e inestendibili.

detentiva per delitti della stessa indole.

E probabilmente non sono rappresentati, se non raramente, neanche da quei delitti dolosi che la legge penale italiana colpisce con la reclusione per un tempo non inferiore nel massimo a cinque anni, e per i quali è sempre possibile l'arresto in flagranza, ma non è invece possibile il mandato di cattura se non quando l'imputato sia delinquente abituale o professionale o abbia riportato più di due condanne a pena detentiva per delitto della stessa indole o si sia dato o stia per darsi alla fuga (d.l.l. n.194, art.5).

Essi sono invece rappresentati da quei delitti come il sabotaggio o danneggi

1944 n.194 ogni qualvolta il delitto risulti commesso in danno delle forze armate alleate o comunque lesivo di interessi alleati. Ciò non viola in modo alcuno la legge, e può essere pertanto disposto per via di circolare, la quale è del resto - per ovvii motivi - l'unico documento in cui può stabilirsi una simile disparità di trattamento a seconda della titolarità degli interessi lesi.

4 Naturalmente non è detto che con questo sistema, che sembra l'unico per ora attuabile, sia possibile assicurare la custodia preventiva di tutti gli imputati di delitti in danno di alleati: p.es. non sarà possibile il mandato di cattura contro imputati di appropriazione indebita o di truffa a danno di alleati singoli (entrambe punibili con la reclusione fino

gioni di cura, di vigilanza, di educazione ecc. (cod.pen., art. 531 terzo comma) sono tutti delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni: cosicchè, oltre ad essere i loro autori passibili di arresto in flagranza, può sempre essere ordinata la cattura degli autori medesimi.

Altrettanto dicasi per il semplice favoreggiamento della prostituzione di un minore estraneo (cod.pen., art.531, primo comma, secondo periodo) e per l'istigazione alla prostituzione (o il favoreggiamento della prostituzione) della discendente, della moglie, della sorella e dell'affine in linea retta discendente (cod. pen., art.532 primo e secondo comma), qualora l'imputato sia sorpreso in flagranza di reato (

nuova figura di reato nel fatto di chi faccia comunque opera di adescamento per agevolare la prostituzione (art.2), è rimasto nel vecchio quadro del testo unico delle leggi di p.s. (R.D.18 giugno 1931, n.773, titolo VII: art.190 a 208), il quale era fondato su dei presupposti di fatto/ oggi completamente cambiati (incanalamento del meretricio nelle case di tolleranza riconosciute, azione materiale diretta di polizia contro l'adescamento stradale o nei pubblici locali, ecc.). Non è escluso che la legislazione italiana in materia debba subire una radicale revisione del proprio orientamento in relazione alle mutate condizioni di fatto e il sottoscritto si riserva di presentare alcune note al riguardo dopo un più maturo esame della questione.

Allo stato attuale, trattandosi per lo più di contravvenzioni, non è effettivamente possibile la arresto in flagranza, fatta

n.194 - si stabilisca che "gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza delle contravvenzioni concernenti il meretricio e la prostituzione per le quali il T.U. delle leggi di P.S. (r.d. 18 giugno 1931 n.773) o leggi successive prevedano la pena dell'arresto" ed emanando poi una circolare con la quale si raccomandi alla polizia l'uso di questa facoltà di arresto in tutti i casi di prostituzione.

Una tale disposizione legislativa si inquadrirebbe senza difficoltà nel sistema italiano vigente, che già prevede l'arresto in flagranza per la mendicizia, l'accattonaggio e l'ubriachezza, tanto vicini -

professionale.

IV.- Resterebbe sempre, è vero, la difficoltà derivante dalla possibilità di concedere la libertà provvisoria e di mantenerla fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato.

Come è noto, il sistema della legge italiana è il seguente.

Mentre la liberazione o scarcerazione dell'imputato presuppone la mancanza di condizioni oggettive che autorizzino la custodia preventiva (1), la libertà provvisoria è, invece, ammissibile precisamente nei casi in cui la legge ordina o consenta la custodia preventiva e nonostante che gli indizi di colpevolezza appaiano sufficienti, cioè quando la custodia preventiva potrebbe legittimamente continuare.

b) che il reato non sia fra quelli per cui la legge prevede il mandato di cattura come obbligatorio.

E' soprattutto quest'ultima condizione quella a cui si deve la libera circolazione di imputati e di condannati con sentenza non ancora definitiva, che è lamentata dai signori ufficiali regionali.

Come rimediare a questi inconvenienti?

Il potere di concedere la libertà provvisoria è un potere discrezionale del giudice, ma questi è tenuto a pronunciarsi o nella sentenza che definisce il giudizio o con ordinanza motivata - e motivata a pena di nullità: cod.proc.pen., art.279 secondo comma e 148 terzo comma. Contro

la istruzione sommaria la concessione della libertà provvisoria è di competenza del pubblico ministero e questi può respingere la domanda con decreto - motivato - contro il quale non è dato reclamo. Peraltro resterebbe sempre la possibilità di ottenere la libertà provvisoria dal giudice nell'ulteriore corso del giudizio, con la conseguenza che gli inconvenienti lamentati non verrebbero ad essere eliminati.

D'altra parte non sembra possibile richiedere un provvedimento legislativo, il quale disponga che l'appello non ha effetto sospensivo nei confronti della esecuzione della sentenza di condanna, in contrasto con la generalissima disposizione dell'art.205 cod.proc.pen.

E neanche sembra possibile - sia per ragioni di sistema, sia in considerazione dell'affollamento delle car

del rinvio a giudizio.

Un'altra soluzione legislativa da scartare è quella di rendere obbligatorio il mandato di cattura per certi delitti per i quali è ora soltanto facoltativo ed eventualmente anche per reati per cui allo stato attuale non è neanche facoltativo (prostituzione, v. la proposta al n.III). Con questo si verrebbe a impedire in ogni caso la concessione della libertà provvisoria (v. cod.proc.pen., art.277, secondo comma), ma ci si porrebbe in contrasto con i principi che hanno condotto, solo pochi mesi or sono, all'emanazione del d.l.l. n.194.

13.

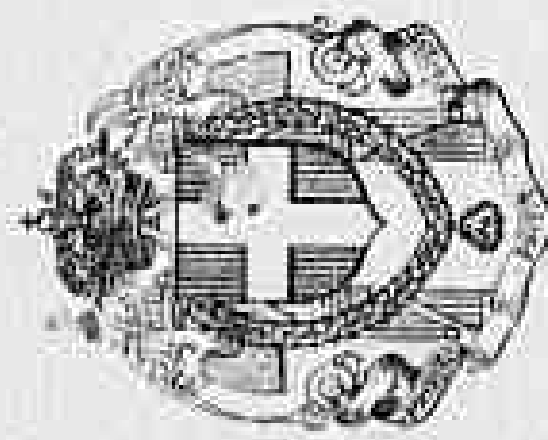
Basterebbe pertanto che il Ministro della Giustizia raccomandasse ai giudici, mediante circolare^{di} ai primi presidenti di Corte d'appello, di fare concessioni condizionate di libertà provvisoria, a' sensi dell'art. 282 secondo comma, in tutti i casi di prostituzione, di traffico nero con generi di proprietà alleata, di furto e ricettazione in danno di interessi alleati, soprattutto nei luoghi dove ci sia maggior diffusione di tali reati.

Inoltre si potrà richiamare, nella stessa circolare, l'attenzione dei magistrati sulla necessità di un uso molto cauto della facoltà di concedere la libertà provvisoria, con particolare riguardo alla natura delle persone, al loro tenore di vita, alla probabilità che commettano ulteriori reati, ecc

II.- Opportunità di una circolare ministeriale riservata, che raccomandi l'uso del mandato di cattura per quei delitti che siano commessi in danno di interessi alleati e per cui il mandato di cattura è facoltativo.

III.- Opportunità di una innovazione legislativa diretta a rendere possibile l'arresto in flagranza e la custodia preventiva di prostitute.

IV.- Impossibilità di modificare il sistema vigente in tema di concessione della libertà provvisoria. Opportunità di una circolare ministeriale riservata, relativa a un più oculato uso del potere di concedere la libertà provvisoria, nonché all'uso della concessione di libertà provvisoria condizionata.



Mod. 1348 MG

Ministero di Giustizia 3

P R O M E M O R I A V A S S A L L I

(Appunto per la Commissione di Coordinamento)

Il pro-memoria Vassalli espone correttamente lo stato della legislazione vigente in tema di limitazione della libertà personale e di repressione della prostituzione.

Nulla si oppone alla diramazione delle due circolari proposte e dirette:

- I) a porre in rilievo

1 8 6 8

Nulla si oppone alla diramazione delle due circolari proposte e dirette:

- I) a porre in rilievo l'opportunità di ricorrere al mandato di cattura facoltativo in tema di reati a danno delle FF.AA.;
- II) a porre in rilievo l'opportunità di sottoporre la concessione della libertà provvisoria alle prostitute al divieto di soggiorno nelle località frequentate da FF.AA.

Non si ritiene sia il caso d'è un provvedimento legislativo diretto a rendere possibile l'arresto in flagranza in caso di reati connessi all'esercizio della prostituzione, che non rientrano in disposizioni di legge permettenti l'arresto in flagranza, perché si andrebbe contro a tutto il sistema del Codice di procedura penale esportere dar luogo (come ha dato luogo) ad abusi deplorabili.

40

file 4104/18

21A

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 374
LEGAL SUB-COMMISSION

/rlp
18 January 1945

AC/4104/18

SUBJECT : Offences Against Allied Interests and Prostitution.
TO : Regional Commissioner (A lto: Regional Legal Officer).
SOUTHERN Region.

1. you will find enclosed the two circulars referred to in previous correspondence. The translation has followed the text closely and does not read too well; it is however accurate. ~~On the whole~~ the Minister appears to have done his best in the light of the memorandum on the subject, a copy of which you already have.

2. As you say your problems are fully appreciated here, but it is sometimes difficult to obtain for you all the help you are undoubtedly entitled to.

By command of Rear Admiral STONE,

G. G. HANNAYFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

2 Incls,

Incl 1 - Circ No. 2986 and translation and Min Tupini

Incl 2 - Circ No. 2989 and translation and Min Tupini

Copy to: AC/4028/L - AC/4104/18/L.

Alle LL.EE.

I PRIMI PRESIDENTI e I PROCURATORI GENERALI
presso le Corti di Appello del

REGNO

OGGETTO - Emissione di mandato di cattura per reati commessi in danno delle FF.AA.

Questo Ministero ha avuto talvolta occasione di rilevare come, nei procedimenti commessi in danno delle FF.AA., in ordine ai quali la emissione del mandato di cattura sia soltanto facoltativa, ai sensi dell'art. 5 del D.L.L. 10.8.1944 n. 194, l'Autorità Giudiziaria non abbia fatto uso di tale facoltà.

Le attuali contingenze, vice

file

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

19A

AC/4104/18/L

ES/mt
16 January 45.

SUBJECT : Circulars on cases involving offences against
Allied interests and prostitution.

TO : H. E. the Minister of Pardon and Justice.

1. The content of the circulars Prot. No. 131.12/207 has
been noted.

2. Enclosed please find two memoranda containing some
minor suggestions based on most recent information received
from Naples and Bari the consideration of which with a view
of their inclusion in the circulars would be appreciated.

G. G. Hannaford

Copy to: AC/4028/L
AC/4011/L

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

*Delivered to
doff office 16 Jan*

19B

1) - CIRCA LA LIBERTÀ PROVVISORIA E LA PROSTITUZIONE:

Sono giunte nuove segnalazioni da Napoli circa i ripetuti abusi della facoltà di concedere libertà provvisoria in pendenza dei giudizi d'appello, con la conseguenza che gerenti di casa di meretricio o meretrici abituali, ripetutamente rilasciati anche in pendenza di più giudizi contemporaneamente, continuano a usare della libertà loro concessa per violare la legge.

Sarebbe pertanto opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di un più moderato uso della facoltà di concedere la libertà provvisoria in quei casi in cui il giudizio penda in seguito ad appello dell'imputato av

190

II) = EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA E CONCESSIONE DI LIBERTA' PROVVISORIA PER REATI CONMESSI IN DANNO DELLE FF. AA. (italiane e alleate)

Aggiungere come 4° comma:

Sarebbe inoltre opportuno che analoghi criteri di severità, intesi soprattutto al fine di impedire la ripetizione di reati da parte di soggetti in stato di libertà provvisoria, presiedessero nell'uso della facoltà di concedere la libertà provvisoria stessa. In particolare si

15A

File
410498HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
Public Safety Sub-Commission
APO 394

20 December, 1944.

TO : Lt. Col. Hannaford
Legal Sub-Commission.

I quote you the figures for former Region #2 which consists of Foggia - Bari - Potenza - Matera - Taranto - Brind

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(11A)

AC/4194/18/L.

ART/ap.
8 November 1944.

SUBJECT : Limitation of Arrest.

TO : Regional Commissioner (Attn Regional Legal Officer)
Southern Region.

Reference your L-6001 dated 6 Nov 44 and enclosure, this Sub

~~File~~
HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

(10A)

AC/4104/18/L.

ART/ap.
8 November 1944.

SUBJECT : Limitation of Arrest
under D.L. No. 194.

TO : H. E. The Minister of Pardon and Justice.

